

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2007, proposto da:  
Snack Bar Ariston di Brunelli Sonia & C. s.n.c., rappresentata e  
difesa dall'avv. Antonino Rizzo, con domicilio eletto presso la  
Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12 (fax studio  
0372/460475);

contro

Comune di Cremona, rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo  
Boccalini, Lamberto Ghilardi, con domicilio eletto presso la  
Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12 (Fax  
Comune=0372/407028);

per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 5/7/2006 N. 276,  
RECANTE "INDIVIDUAZIONE DEI CASI IN CUI IL RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE PUÒ ESSERE SUBORDINATO ALL'ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL  
TITOLARE, DI CONDIZIONI LIMITATIVE PARTICOLARI";

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 11/10/2006 N. 419,  
DI INTEGRAZIONE DELL'ATTO PRECEDENTE N. 276/2006;

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DELL'11/12/2006, DI INTEGRAZIONE  
DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, GIÀ APPROVATI CON ATTO  
CONSILIARE DEL 19/12/2005 N. 89/60760;

DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO E  
SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 14/12/2006, DI DINIEGO SULL'ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL PUBBLICO ESERCIZIO DI CUI LA  
RICORRENTE È TITOLARE DA PIAZZA ROMA N. 3 A VIA MONTEVERDI N. 2.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cremona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/06/2007 il dott. Stefano  
Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

In data 12/9/2006 la ricorrente presentava al Comune di Cremona domanda di trasferimento del pubblico esercizio "Snack Bar Ariston" da Piazza Roma n. 3 in Via Monteverdi n. 2, specificando l'orario di attività - dalle ore 6.30 alle ore 21.00 - e manifestando l'intenzione di non svolgere musica dal vivo e attività musicali in genere.

Riferisce la ricorrente che i criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - approvati con atto consiliare n. 89 del 19/12/2005 - consentivano sempre il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona, a prescindere dai limiti numerici, e salvi i necessari requisiti di idoneità dei locali.

Senonché con deliberazione giuntale n. 276 del 5/7/2006 (cfr. doc. 1 ricorrente) l'amministrazione ha introdotto nuove limitazioni, inibendo l'apertura di nuovi esercizi in aree residenziali "quando, per l'elevato numero di attività già presenti, entro un ambito territoriale circoscritto, esista una grave e perdurante situazione di turbativa, comprovata da idonei accertamenti tecnici, e si abbia ragione di ritenere che l'ulteriore insediamento andrebbe ad aggravare l'inconveniente a carico dei residenti, se ed in quanto l'attività si svolgesse con determinate modalità".

La disposizione veniva poi modificata con atto della Giunta comunale n. 419 dell'11/10/2006 il quale - sostituendo la precedente previsione - precludeva in toto l'insediamento di nuovi esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (anche a seguito di trasferimento) "nell'ambito delle aree residenziali evidenziate nelle planimetrie allegati A) e B), in quanto interessate da una situazione di

grave perdurante turbativa, comprovata da riscontri oggettivi dell'organo tecnico competente, in atti del Comune, e dovuta alla presenza di altre attività di quel tipo".

Tale disposizione rendeva impossibile il trasferimento dell'esercizio della ricorrente e, con nota del 23/10/2006, l'amministrazione comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, riferendosi agli atti deliberativi sopra indicati.

Nel frattempo, l'amministrazione adottava la deliberazione consiliare 11/12/2006 n. 58, che integrava i criteri fissati con proprio precedente atto n. 89/2005 aggiungendo all'art. 3 i commi 3, 4 e 5. Il comma 3 recepiva sostanzialmente quanto già statuito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 419/2006, mentre il comma 4 ammetteva nella microzona 1 dell'allegato A) il trasferimento di sede di esercizi già esistenti entro la stessa area, escludendo tuttavia Piazza Roma dalla perimetrazione.

A riscontro delle osservazioni presentate dalla Società, il 14/12/2006 veniva emesso il provvedimento di diniego, di natura sostanzialmente vincolata viste le regole introdotte a livello regolamentare.

Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti profili in diritto:

a) Violazione dell'art. 42 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, avendo la Giunta comunale indebitamente adottato un atto regolamentare, disciplinando una materia di esclusiva competenza consiliare;

b) Violazione dell'art. 8 comma 1 e dell'art. 20 commi 1 e 3 della L.r. 20/12/2003 n. 30, nonché dell'art. 11 della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17/5/2004, in quanto l'amministrazione avrebbe modificato i criteri senza attendere il decorso del triennio dalla loro approvazione e prescindendo dal necessario riferimento all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, ed avrebbe inoltre omesso di acquisire il parere obbligatorio della Commissione consultiva di cui all'art. 20 della L.r. 30/2003;

c) Violazione dell'art. 8 comma 2 lett. B e C della L.r. 30/2003, in quanto l'amministrazione non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali la microzona introdotta dall'impugnata deliberazione consiliare sia diversa da quella preesistente, ed in particolare del fondamento dell'esclusione di Piazza Roma, che insisterebbe in pieno Centro storico;

d) Eccesso di potere per sviamento, poiché le modifiche regolamentari non farebbero riferimento all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, ma intenderebbero risolvere questioni di ordine pubblico che dovrebbero essere affrontate con gli strumenti propri della materia;

e) Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, avendo il Comune fatto un uso eccessivo delle sue prerogative in relazione all'obiettivo da raggiungere;

f) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non risulterebbero compiuti specifici accertamenti sull'esercizio della ricorrente e sul contesto in cui si colloca, a fronte di un prospettato spostamento di soli di 300 metri all'interno del Centro storico;

g) Violazione del principio di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza, tutelati dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario, non rinvenendosi in capo all'amministrazione comunale il potere di disporre in via surrettizia la chiusura di un'attività commerciale;

h) Violazione del principio di affidamento, poiché i precedenti atti regolamentari, piuttosto recenti, rendevano possibile il trasferimento del pubblico esercizio nel Centro storico e la ricorrente si era attivata anche per il reperimento dei mezzi indispensabili;

i) Violazione dello Statuto comunale, non essendo stata interpellata la competente Commissione consiliare;

j) Illegittimità derivata del provvedimento di diniego;

k) Violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 per omessa valutazione delle puntuali osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale.

Resiste in giudizio l'amministrazione comunale, eccependo in rito l'inammissibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti e chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 21/6/2007 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

Come emerge da quanto suesposto in fatto, la ricorrente censura le determinazioni assunte dal Comune di Cremona a livello regolamentare ed attuativo, le quali inibiscono il trasferimento del pubblico esercizio "Snack Bar Ariston" da Piazza Roma n. 3 in Via Monteverdi n. 2.

1. L'amministrazione intimata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per omessa tempestiva impugnazione delle deliberazioni giuntali che hanno introdotto disposizioni immediatamente pregiudizievoli della sfera giuridica della ricorrente ed in particolare del provvedimento n. 419/2006, del quale la Società avrebbe avuto piena cognizione per effetto dell'ostensione integrale del fascicolo documentale avvenuta il 26/10/2006: il ricorso notificato in data 2/1/2007 sarebbe pertanto tardivamente proposto nei confronti di atti non risultano espressamente abrogati dalla successiva deliberazione consiliare n. 58/2006.

---

L'eccezione è infondata.

1.1 È vero che la deliberazione n. 419/2006, pur rivestendo in astratto natura regolamentare, racchiude prescrizioni precise e puntuali che incidono direttamente sulla sfera di interessi della ricorrente, rendendo impossibile il trasferimento del pubblico esercizio; è altrettanto pacifico che il provvedimento giuntale e la sua attitudine lesiva erano noti alla Società fin dal 26/10/2006, data di soddisfacimento dell'istanza di accesso documentale.

1.2 Deve tuttavia rilevarsi che, con l'esame e l'approvazione della modifica regolamentare ad opera del Consiglio comunale, l'amministrazione ha rivalutato gli interessi pubblici dapprima soppesati con l'adozione del provvedimento di Giunta. Orbene, anche a prescindere dalla censura di incompetenza sollevata nei confronti di quest'ultima, risulta nella fattispecie che l'Ente pubblico, con l'intervento dell'organo immediatamente rappresentativo della collettività locale titolare della competenza regolamentare ai sensi del D. Lgs. 267/2000, ha rinnovato il procedimento ed ha espresso nuove ed articolate considerazioni, disponendo in conclusione di riconfermare le statuizioni introdotte dall'atto giuntale dopo un'effettiva revisione degli elementi della vicenda concreta: ciò costituisce circostanza sufficiente ad escludere che il provvedimento adottato sia meramente confermativo del precedente e pertanto riapre, a favore della ricorrente, il termine per proporre ricorso giurisdizionale (T.A.R. Sardegna - 6/5/2003 n. 542; Sentenze Sezione 26/4/2005 n. 371 e 10/4/2006 n. 375). Del resto, per pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa non può considerarsi meramente confermativo - e come tale non impugnabile - un provvedimento che, pur essendo identico nel contenuto ad altro precedentemente emesso, viene adottato in base ad un riesame della situazione di fatto e di diritto (cfr. per tutte T.A.R. Lombardia Milano, sez. III - 12/4/2005 n. 768).

Il Comune ha in definitiva optato per la riedizione del potere, che ha contemplato autonomi apprezzamenti e che è culminata nelle modifiche al precedente quadro delineato con la propria deliberazione n. 89/60760 del 19/12/2005: il provvedimento consiliare ha fatto seguito ad un riesame istruttorio e ad un'attività ermeneutica della pertinente normativa nazionale e locale, suscettibile di far assumere alla determinazione finale i connotati di novità ed autonomia, per cui l'adozione della modifica regolamentare - seppur conforme alla precedente statuizione - abilita la ricorrente ad accedere alla tutela giurisdizionale.

2. Passando all'esame del merito, ritiene opportuno il Collegio affrontare direttamente i motivi di cui ai punti d, e, f, dell'esposizione in fatto, che integrano un'autonoma ed articolata censura.

In particolare la ricorrente lamenta l'eccesso di potere per sviamento, poiché le modifiche regolamentari non farebbero riferimento all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, ma intenderebbero risolvere questioni di ordine pubblico che dovrebbero essere affrontate con gli strumenti propri della materia: sostiene che lo scopo perseguito dall'amministrazione è quello di eliminare o ridurre il disagio dei cittadini che risiedono nei pressi dei locali che hanno i tavolini all'aperto ed eseguono musica dal vivo costituendo attrattiva per numerosi giovani che, disturbando fino a tarda notte, creano problemi di ordine pubblico insuscettibili di legittimare l'interdizione all'apertura di un esercizio.

In secondo luogo deduce la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, avendo il Comune fatto un uso eccessivo delle sue prerogative in relazione all'obiettivo da raggiungere e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non risulterebbero compiuti specifici accertamenti sull'esercizio della ricorrente e sul contesto in cui si colloca, a fronte di un prospettato spostamento di soli di 300 metri all'interno del Centro storico.

L'articolata doglianza merita condivisione.

2.1 Può essere utile ripercorrere il quadro normativo in materia.

L'art. 8 della L.r. 30/2003 - rubricato "Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" - rimette alla Giunta regionale il compito di fissare, dopo un'articolata attività istruttoria, "gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande". Gli indirizzi devono contenere indicazioni relative, tra l'altro, ai "criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico" ed alle "attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" (cfr. punti b) e c). Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 30/2003 il Comune è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ed è titolare della funzione di programmazione di secondo livello, che deve ispirarsi agli indirizzi generali determinati dalla Regione ed è orientata all'elaborazione di criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per i trasferimenti di sede.

Sulla base delle linee guida enucleate dal citato art. 8, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione in data 17/5/2004 n. VII/17516 - ALLEGATO A - gli indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'art. 7, nel disciplinarne l'ubicazione, demanda alle amministrazioni locali la facoltà di prevedere limiti di distanza per gli esercizi di somministrazione "solo a fronte di motivata esigenza volta ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza". Per gli esercizi ad apertura prevalentemente serale, abbinati ad

attività di trattenimento o svago o datati di spazi di somministrazione all'aperto il Comune "è tenuto a valutare l'idoneità della loro ubicazione in relazione al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica ed eventualmente a prevedere limiti di distanza fra i pubblici esercizi e luoghi di cura e riposo e luoghi destinati al culto o a richiedere particolari misure di mitigazione".

Infine l'art. 11 della deliberazione statuisce al comma 3 che "I Comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti e dalle possibilità di sosta veicolare".

2.2 I provvedimenti comunali n. 419/2006 (della Giunta) e n. 58/2006 (del Consiglio) - nel precludere tout court l'insediamento di nuovi esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (anche a seguito di trasferimento) - appaiono già di per sé in contrasto con il dato normativo sopra riportato, che sollecita le amministrazioni locali ad esercitare i loro compiti istituzionali di pianificazione attuando una ponderazione comparativa degli interessi antagonisti, di salvaguardia delle iniziative imprenditoriali e delle dinamiche concorrenziali da un lato e di equilibrata distribuzione delle attività, di integrazione con il contesto territoriale e di tutela della quiete e della sicurezza pubblica dall'altro. In quest'ottica, le misure espressamente previste investono i limiti di distanza tra gli esercizi e le prescrizioni mitigative dell'impatto sulla zona interessata, potendosi imporre ai titolari limiti e vincoli all'iniziativa economica (riguardanti ad es. l'esercizio di spettacoli e trattenimenti musicali) a protezione della tranquillità dei residenti nelle ore serali e notturne e della pacifica convivenza in genere.

2.3 L'amministrazione comunale ha inizialmente interpretato in modo corretto la normativa di riferimento, adottando in prima battuta - con deliberazione consiliare n. 89/2005, assunta al termine di un'ampia ed approfondita analisi del contesto socio-economico locale di cui si dà conto nella relazione dell'ufficio competente del 26/1/2007 (cfr. doc. 1 Comune) - uno strumento programmatico che ha posto limitazioni all'insediamento di nuovi esercizi in Centro storico per rimediare ad un'oggettiva situazione di squilibrio, ammettendoli soltanto nelle Vie e Piazze che ne fossero sprovviste. Di seguito è intervenuto l'atto di Giunta comunale n. 276/2006 che, seppur prevedendo la drastica misura dell'inibizione dell'apertura di nuovi esercizi nelle aree residenziali del Centro, ne ha subordinato tuttavia l'applicazione ad un'approfondita indagine istruttoria la quale, tenendo conto del numero di attività già presenti in quell'ambito territoriale, verificasse l'esistenza di "una grave e perdurante situazione di turbativa, comprovata da idonei accertamenti tecnici" nonché di un aggravio dell'inconveniente a carico dei residenti provocato dal nuovo insediamento "se ed in quanto l'attività si svolgesse con determinate modalità".

Successivamente l'amministrazione ha agito in senso inverso, in risposta ad una richiesta degli uffici di ridurre l'ambito di discrezionalità nella valutazione delle domande di autorizzazione: si è così predeterminata e perimetrata ex ante una zona ritenuta già saturata, nella quale non solamente è vietata l'apertura di nuovi esercizi ma è anche inibito il trasferimento di sede, salvo che essi insistano nella microzona 1.

2.4 La disposizione impugnata è anzitutto carente di istruttoria ed è affetta da parziale sviamento.

In luogo di prevedere una valutazione caso per caso della turbativa arrecata dall'esercizio trasferito, in rapporto agli insediamenti residenziali, alla loro dislocazione, alla distanza dagli altri esercizi pubblici o ad altri elementi di fatto, il Comune ha preferito identificare una zona "off-limits" per ogni ulteriore attività anche oggetto di trasferimento, supportando la decisione con il richiamo ai numerosi esposti e alle crescenti lamentele dei cittadini residenti e agli accertamenti tecnici effettuati.

Osserva anzitutto il Collegio che, se di queste ulteriori verifiche non viene data specifica contezza dall'amministrazione, è pur vero che i cittadini hanno manifestato un diffuso disagio, promuovendo la costituzione di Comitati a difesa della qualità della vita e del diritto al riposo, specie nelle ore notturne.

Tali sacrosante esigenze risultano meritevoli di tutela in rapporto alle condizioni di fatto in cui operano i singoli esercizi e alle eventuali nuove istanze di trasferimento, mentre un aprioristico divieto tout court esige un'indagine analitica di ogni Via e Piazza interessata ed un esame comparativo delle attività ivi presenti e della composizione della popolazione residente, alla luce degli accertamenti compiuti dagli organi di vigilanza. È altresì doveroso osservare che problemi di grande spessore sociale come quello rappresentato nella relazione comunale - nella specie di inciviltà ed inosservanza delle regole nonché dell'abuso di alcolici di taluni gruppi giovanili - non possono essere unilateralmente risolti inibendo una tipologia di iniziativa economica, tenuto peraltro conto che i livelli sonori dei locali appaiono accertabili dagli organi pubblici con idonei strumenti tecnici, senza che le paventate difficoltà di verifica possano avallare la scelta di incidere direttamente sull'attività che intende insediarsi. È altresì noto che ogni amministrazione comunale può agire, nei confronti di questo genere di locali, regolando le eventuali iniziative di musica dal vivo, con la prescrizione di limiti alle emissioni acustiche e di orari massimi di svolgimento dell'intrattenimento.

2.5 L'anzidetta disposizione viola inoltre il principio di proporzionalità, che consiste nel rispetto dell'equilibrio tra gli obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati secondo il canone dell'imposizione al privato della soluzione più "mite" ed ha ottenuto una particolare attenzione all'ordinamento comunitario.

---

Il concetto giuridico si costituisce di tre elementi, ossia:

o l'idoneità, che esprime il collegamento tra l'azione intrapresa di fine da raggiungere;

o la necessità, che consiste nell'esigenza che il provvedimento sia adeguato rispetto ai fini nel senso che, ove si presentino diverse opzioni per il soddisfacimento del fine, deve essere scelta quella meno pregiudizievole per il soggetto/i interessato/i (nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile);

o la proporzionalità in senso stretto, che manifesta la necessità che il mezzo prescelto, ancorché abbia superato le due soglie, non comporti un sacrificio eccessivo in danno del privato rispetto risultato finale.

Le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti amministrativi sia con atti normativi, obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo istituzionale perseguito (Consiglio di Stato, sez. V - 14/4/2006 n. 2087).

Nella fattispecie la decisione intrapresa, di inibire i trasferimenti di sede nella zona del Centro storico, interferisce con il principio di libertà di iniziativa economica privata, ed il risultato finale da realizzare - la tutela della qualità della vita dei residenti - poteva essere ugualmente garantito con la misura meno drastica e più garantista già attuata in precedenza, valutando in concreto l'impatto dell'attività nel contraddittorio con le parti coinvolte. Ciò non avrebbe impedito il perseguimento del fine, ma avrebbe assicurato un giudizio sulla fattispecie specifica e una congruente decisione finale, da assumere quindi non già a livello di pianificazione bensì in sede attuativa mantenendo il necessario spazio discrezionale.

3. Va infine accolta la censura di incompetenza rispetto alla deliberazione giunta n. 276/2006.

È evidente che l'amministrazione non ha semplicemente individuato le condizioni limitative particolari cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione, nei termini di cui all'articolo 3.2 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 89/2005. Quest'ultimo atto demandava infatti alla Giunta la definizione della casistica delle limitazioni e la loro applicazione, mentre l'atto impugnato - dopo aver identificato alcune misure mitigative ai punti a) e b) - ha introdotto il punto c) che prevede una nuova autonoma disciplina che preclude ogni insediamento e che pertanto non si limita a dare attuazione alla norma regolamentare, ma crea ex novo una nuova fattispecie destinata ad incidere pesantemente anche sulle opportunità delle attività esistenti. È evidente che la competenza regolamentare in materia appartiene in via esclusiva al Consiglio comunale (cfr. art. 42 D. Lgs. 267/2000), senza che residuino in capo alla Giunta spazi di intervento o poteri sostitutivi.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, restando assorbiti gli ulteriori profili dedotti, di natura prevalentemente formale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'amministrazione comunale a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.150 a titolo di spese, competenze, ed onorari di difesa oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21/06/2007 con l'intervento dei signori:

Mauro Pedron, Presidente

Stefano Tenca, Referendario, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 AGO. 2007.

---

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE